



CITTA' di MILAZZO
5° Settore
"Lavori Pubblici e Patrimonio "

**SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE NEL TERRITORIO
COMUNALE DI MILAZZO**

RELAZIONE

Lì, 08.02.2018

IL RUP
FUNZIONARIO DIRETTIVO
Ing. Pasqua Lidia Famà



VISTO: IL DIRIGENTE
Ing. Tommaso La Malfa



CITTA' di MILAZZO

5° Settore "Lavori Pubblici e Patrimonio "

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI MILAZZO

RELAZIONE

Al sensi di quanto previsto dall'art. 14 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. gli Enti proprietari delle strade, ed i loro eventuali concessionari, sono tenuti a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedendo, tra l'altro, "alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi", anche a seguito del verificarsi di incidenti stradali.

A tale necessità in passato il Comune di Milazzo ha fatto fronte con il servizio di reperibilità tecnica comunale. Oggi il servizio non è più attivo e non sarebbe più idoneo alla risoluzione della problematica per la notoria esiguità di unità di personale operaio di cui dispone l'Ente.

Per ovviare all'inconveniente il Dirigente pro tempore del 4° Settore ha conferito alla scrivente l'incarico di RUP per l'affidamento del servizio triennale di ripristino post incidente ad operatori economici senza alcun onere né a carico del Comune di Milazzo né a carico dei cittadini. I costi dovranno essere sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

Tale possibilità è stata anche in passato condivisa dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici oggi ANAC (vedi Deliberazione n. 64 – Adunanza 27.06.2012).

Il sistema, a costo zero, ossia senza alcun esborso e/o corresponsione da parte delle Amministrazioni concedenti, consente al concessionario del servizio, di remunerarsi per il servizio reso attraverso il pagamento diretto da parte dell'assicurazione del responsabile del sinistro.

A ciò si aggiunge l'ulteriore vantaggio per l'Ente derivante dal rischio in carico al concessionario derivante dalla mancata identificazione del responsabile dell'incidente od anche della mancata stipula da parte di quest'ultimo di un contratto di assicurazione.

E' stato pertanto redatto il Capitolato speciale d'appalto per la concessione del Servizio per la durata di tre anni. Il valore presunto della concessione ai sensi dell'art.167 c. 1 del Codice è di € 30.000,00 è stato presuntivamente determinato sulla scorta delle comunicazioni di incidenti stradali verificatisi nelle strade del territorio comunale fatte pervenire in data 18.10.2017 e 21.12.2017 dal Settore Polizia Locale, richiesti in data 20.06.2017, relativamente agli anni 2015, 2016 e 2017.

Da ricerche effettuate sul catalogo del mercato elettronico delle pubbliche Amministrazioni non è stata rilevata alcuna iniziativa relativa al servizio in argomento. L'individuazione del concessionario, avuto riguardo anche al valore della concessione, potrà avvenire previa pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente di avviso a manifestare a interesse.

Alla procedura negoziata delineata dall'art. 36 comma 2 lett. b del Codice dovranno essere invitati almeno cinque operatori economici.

Il servizio sarà aggiudicato analogamente al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per quanto applicabile, come metodo per l'individuazione del migliore contraente sotto il profilo "tecnico" e delle relative capacità.

Trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l'Amministrazione e che non prevede un importo a base d'asta da sottoporre a ribasso, il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto, secondo quanto indicato all'art. 15 del capitolato Speciale d'Appalto.

Lì, 08.02.2018

IL RUP
Funzionario direttivo tecnico
ing. Pasqua Lidia Famà





CITTA' di MILAZZO
5° Settore
"Lavori Pubblici e Patrimonio "

**SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE NEL TERRITORIO
COMUNALE DI MILAZZO**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Lì, 08.02.2018

IL RUP
FUNZIONARIO DIRETTIVO
Ing. Pasqua Lidia Famà



VISTO: IL DIRIGENTE
Ing. Tommaso La Malfa

INDICE

Articolo 1	Oggetto della concessione
Articolo 2	Durata della concessione
Articolo 3	Principali definizioni
Articolo 4	Osservanza norme e capitolato generale
Articolo 5	Remunerazione del servizio
Articolo 6	Luoghi di esecuzione del servizio
Articolo 7	Ammontare della concessione
Articolo 8	Requisiti di partecipazione degli operatori economici
Articolo 9	Modalità di attivazione degli interventi
Articolo 10	Modalità operative della concessione
Articolo 11	Formazione del personale dell'impresa concessionaria
Articolo 12	Caratteristiche dei veicoli in dotazione all'impresa
Articolo 13	Obblighi in materia di tutela ambientale
Articolo 14	Tempi d'intervento
Articolo 15	Criteri di aggiudicazione della concessione e indicazione dei relativi punteggi
Articolo 16	Stipula del contratto
Articolo 17	Garanzie
Articolo 18	Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 19	Obblighi verso il personale dipendente
Articolo 20	Divieti
Articolo 21	Responsabilità
Articolo 22	Penali
Articolo 23	Esecuzione in danno
Articolo 24	Variazione ragione sociale
Articolo 25	Accesso alla documentazione relativa all'intervento
Articolo 26	Risoluzione del contratto e recesso
Articolo 27	Foro competente

Art. 1. Oggetto della concessione

Il Comune di Milazzo intende procedere alla concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali sulle strade comunali al fine di perseguire efficienza e rapidità nei casi in cui occorre provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle aree interessate da incidenti stradali, coerentemente con le previsioni del Codice della Strada. Sussiste, infatti, l'obbligo e la necessità di eliminazione dalla sede stradale dei materiali e detriti, nonché della pulizia della stessa qualora siano presenti carburanti ed olii fuoriusciti dagli automezzi coinvolti nel sinistro.

Gli interventi devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Il servizio prevede i seguenti interventi:

- a) "Interventi standard" obbligatori con dati identificativi del/i veicolo/i coinvolto/i nel sinistro stradale o in altri eventi, corredati dagli estremi delle rispettive Compagnie di assicurazione per la responsabilità civile/trasporto.
- b) "Interventi straordinari" obbligatori privi dell'individuazione del/i veicoli il cui conducente o i cui conducenti abbia o abbiano causato il sinistro stradale o altro evento e quindi, della possibilità per il concessionario di recuperare i costi dalle Compagnie di assicurazione per la responsabilità civile/trasporto.
- c) Interventi con perdita di carico

Gli interventi sopra descritti saranno attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o da altri organi di Polizia Stradale operanti sul territorio.

Le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono:

1. Ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, etc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, etc.);
2. Posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza (transenne, con segnaletici, dissuasori) finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o altri Organi di Polizia stradale;
3. Recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di sinistro stradale o di altro evento, e conseguente smaltimento in base alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti, anche speciali.
4. "interventi senza individuazione del veicolo responsabile", ossia gli interventi standard e gli interventi con perdita di carico eseguiti secondo quanto previsto nel presente articolo ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo, il cui conducente abbia causato l'evento e quindi privi della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative; in questo caso il costo è a esclusivo carico della ditta affidataria.

L'aggiudicatario avrà anche l'obbligo di fornire e posizionare, nel più breve tempo possibile, la segnaletica per situazioni di emergenza per la protezione di punti specifici a seguito dell'incidente stradale e la segnaletica per la sicurezza dell'intervento.

La concessione di affidamento include l'attività di rimozione dalla sede stradale dei veicoli leggeri e pesanti danneggiati a seguito di sinistro stradale e il loro posizionamento in sicurezza sulla rete stradale, in attesa di trasporto per la destinazione finale (es. autofficina, demolitore ecc...). Le spese per tale attività saranno a carico del cittadino proprietario del mezzo.

Art. 2 Durata della concessione

La concessione del servizio avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto.

Potrà, altresì, essere richiesto alla ditta aggiudicataria di prorogare la durata del contratto ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di avvio della procedura di affidamento della nuova concessione, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) previo avviso da comunicarsi al concessionario in forma scritta almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Art. 3 - Principali definizioni

Al fini del presente atto e della conseguente concessione si intende per:

"Codice": il Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 nel testo implementato e coordinato con il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 vigente in Sicilia per effetto dell'art. 24 della L.R. n. 8/2016;

"Regolamento": il Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, emanato con dPR 05 ottobre 2010, n. 207, per le parti non abrogate dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

"Capitolato": il presente Capitolato generale relativo alla concessione del servizio e reintegro di ripristino post incidente mediante pulizia della piattaforma e reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse;

"Concessione di servizi" o semplicemente *"Concessione"*: è il contratto pubblico che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo consiste unicamente nel diritto del Concessionario di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio accompagnato dal pagamento di un corrispettivo. L'elemento discrezionale della concessione oggetto del presente capitolato è dato dalla mancanza del corrispettivo in quanto il concessionario ritrae il suo utile dallo sfruttamento economico e dalla gestione del servizio;

"Concessionario" o *"esecutore del contratto"*: il soggetto affidatario della concessione;

"Amministrazione" o *"Stazione appaltante"* o *"Comune"*: il Comune di Milazzo;

"Dirigente Responsabile": il Dirigente del 4° Settore "Ambiente Territorio e Lavori Pubblici" del Comune di Milazzo;

"Direttore dell'esecuzione": il dipendente comunale attraverso il quale il Comune verifica il regolare andamento del contratto e della concessione. Lo stesso assicura la regolare

esecuzione del contratto da parte del Concessionario verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. A tale fine, il direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal presente Capitolato, dal codice o dal regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

"Responsabile del procedimento"; il soggetto all'uopo nominato dal Dirigente Responsabile ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti per lo svolgimento delle funzioni in osservanza a quanto nello stesso art. enunciato.

Art. 4 - Osservanza Norme e Capitolato generale

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato generale e dal contratto, la concessione è soggetta all'osservanza di tutte le leggi e norme che disciplinano la materia e vigenti alla data di esecuzione del servizio.

In particolare si richiamano le norme previste:

- a. dal Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i solo in quanto richiamate nel presente capitolato e nel disciplinare di gara e limitatamente alla portata del richiamo;
- b. dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti approvato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016 richiamate nel presente Capitolato e nel disciplinare di gara e limitatamente alla portata del richiamo;
- c. da tutte le leggi e le norme, sia nazionali che regionali, in vigore per la concessione di servizi;
- d. dalle leggi e disposizione vigenti circa la previdenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni;
- e. dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
- f. dal "nuovo codice della strada" di cui al D.Lgs. n.282/1992 e ss.mm.ii.;
- g. dal "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" di cui al D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii.;
- h. dal "Codice dell'Ambiente" di cui D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
- i. dalle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di circolazione ed igienico sanitarie;
- j. dalle leggi e patti sindacali;
- k. da tutte le norme in materia di antimafia;
- l. da tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi del lavoro.

L'esecutore è, inoltre, tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per lo specifico settore e per la zona nella quale si svolge il servizio.

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato, allo stesso allegato, da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti norme, ecc. sopra richiamate e della loro accettazione incondizionata.

Art. 5. Remunerazione del servizio

Nella concessione del servizio oggetto del presente capitolato la controprestazione a favore del concessionario consiste "unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".

Il servizio in oggetto non dovrà quindi comportare alcun onere né a carico del Comune di Milazzo né a carico dei cittadini, salve le ipotesi espressamente previste nel presente Capitolato. I costi saranno sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

In caso di incidenti per i quali sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti, il Comune di Milazzo, a seguito di effettuazione degli interventi di ripristino, surrognerà il concessionario del servizio nei diritti allo stesso spettanti verso i conducenti responsabili del sinistro e verso le compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati (art. 1201 c.c.). Il concessionario sarà pertanto legittimato a rivalersi per i costi degli interventi effettuati direttamente nei confronti dei conducenti dei veicoli e/o delle relative compagnie assicuratrici. In ogni caso, il concessionario nulla avrà a pretendere dal Comune di Milazzo qualora non risultasse possibile ottenere in tutto o in parte il pagamento richiesto.

I costi degli interventi conseguenti ad incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i veicoli coinvolti o il veicolo responsabile risultasse scoperto da assicurazione, non potranno comunque essere addebitati al Comune di Milazzo e resteranno a carico del concessionario, che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento.

In caso di intervento conseguente ad un incidente privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà richiesto al Comune di Milazzo, alle Compagnie di assicurazione, oppure al cittadino.

Art. 6 - Luoghi di esecuzione del servizio

Gli interventi di ripristino, dovranno essere effettuati su tutte le strade pubbliche o aperte all'uso pubblico rientranti all'interno del territorio comunale di Milazzo, interessate da incidenti stradali che necessitano di un'attività di pulizia, di bonifica e/o di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 7 - Ammontare della concessione e remunerazione del servizio

Il servizio in concessione, ai sensi dell'art.165 del D.Lgs 50/2016 non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune.

Il valore della concessione per la durata di anni 3 (tre) così determinato ai sensi dell'art.167 c. 1 del Codice è di € 30.000,00.

I valori sopra indicati sono puramente indicativi, e sono stati calcolati sulla base di una stima presunta desunta dal numero di incidenti comunicato dal settore Polizia Locale verificatisi negli anni 2015 - 2016 - 2017.

I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

Ai sensi di quanto disposto dell'art. 165 comma 1 del Decreto Legislativo 50/2016, ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo della concessione sarà costituito unicamente diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo.

L'Amministrazione non verserà alcun corrispettivo per gli interventi eseguiti, anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'aggiudicatario non sia riuscito a recuperare il credito maturato per l'esecuzione dell'intervento oppure nel caso in cui abbia effettuato l'intervento e non sia stato individuato il responsabile della compromissione della sicurezza stradale, o in ultima ipotesi, se il danneggiante, proprietario del mezzo che ha causato il sinistro, non risulta assicurato, nei modi e nelle forme previsti dalla normativa assicurativa vigente in materia.

Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è pari a 0 (zero) in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici e non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI). Sarà cura dell'Amministrazione comunale elaborare il documento unico di valutazione dei rischi in caso si renda necessario per possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi. E' obbligo dell'appaltatore rispettare le norme nel D.Lgs 81/08 "Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, il concessionario è tenuto, come dal citato decreto 81/2008, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Art.8 Requisiti di partecipazione degli operatori economici

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, potranno presentare manifestazione di interesse i soggetti:

1. Iscritti al Registro delle Imprese o Albo delle Imprese artigiane per attività rientranti nell'ambito del servizio da affidare;
2. Iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dalle altre norme vigenti in materia nelle categorie 4 " Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi" e 5 " Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi";
3. In possesso della certificazione UNI EN ISO 9001/2008;
4. In possesso della certificazione UNI EN ISO 14001/2004;
5. In possesso di iscrizione Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti);
6. Che a abbiano eseguito nell'ultimo triennio (2015/2017) almeno due servizi analoghi (ripristino e bonifica delle sedi stradali a seguito di sinistri). I relativi contratti possono:
 - essere conclusi;
 - essere ancora in corso di svolgimento.

L'operatore dovrà inoltre produrre formale impegno a garantire:

- la disponibilità di una centrale operativa con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale h 24 per tutti i giorni compresi

- i festivi, con numero verde gratuito a disposizione dei soggetti interessati (forze dell'ordine, enti gestori e/o proprietari di strada);
- la disponibilità di idonei automezzi per le operazioni di cantiere, autorizzati al trasporto di rifiuti, con attrezzature specifiche, per le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
- capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. (Codice della Strada) e D.Lgs. 81/08 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro);

Art. 9. Modalità di attivazione degli interventi

Gli interventi devono essere richiesti esclusivamente dalla Polizia Municipale e/o altro organo di Pubblica sicurezza ovvero dal personale del Comune di Milazzo, attraverso comunicazione telefonica al numero di pronto intervento della Centrale Operativa dell'Impresa concessionaria che dovrà essere in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non sia immediatamente venuta a conoscenza dell'incidente, mentre sono intervenuti gli organi di vigilanza che hanno provveduto a chiamare la ditta concessionaria, quest'ultima avrà l'onere di informare l'ente dell'intervento effettuato. La ditta concessionaria è altresì tenuta a verificare che l'incidente si sia verificato entro il territorio comunale di Milazzo.

In ogni caso la ditta concessionaria dovrà comunicare eventuali danni causati dal sinistro a beni di proprietà comunale all'Ufficio Sinistri del 1° Settore e al 5° Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Milazzo

La Centrale Operativa dovrà provvedere, alla ricezione della richiesta telefonica, ad attivare le proprie strutture operative più vicine per consentire l'intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post sinistro stradale nei tempi indicati al successivo art.13.

Art. 10 Modalità operative della concessione

L'intervento avrà inizio al termine della rilevazione dell'incidente stradale da parte dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 ovvero dalla conclusione della constatazione amichevole fra le parti coinvolte nel sinistro, tranne che in casi di urgenza venga diversamente richiesto dagli organi di servizio polizia stradale intervenuti sul luogo del sinistro.

Se non effettuato lo spostamento di veicoli coinvolti nell'incidente da parte dei rispettivi conducenti o soggetti terzi da questi incaricati, la ditta affidataria dovrà innanzitutto provvedere allo sgombrò della carreggiata dai veicoli incidentati; in questo caso i costi saranno a carico dei proprietari dei veicoli.

In tutti i casi d'intervento, la ditta affidataria si impegna a rispettare le norme comportamentali di seguito riportate:

- Lo svolgimento di tutte le specifiche attività in modo da non costituire o determinare situazioni di pericolo o intralcio per la viabilità;
- Qualora l'addetto riscontri, in assenza della Forza dell'Ordine, ovvero del personale

dell'Ente, danni provocati alla struttura stradale, dovrà dare comunicazione all'Ente concessionario.

L'impresa concessionaria dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato, senza oneri di spesa a carico del Comune, in tutte le tipologie di intervento di cui all'art. 1, rispettando il profilo della sicurezza della circolazione e del rispetto dell'ambiente, mediante:

- a) pulizia del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati dai veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore ecc.), recupero e asportazione dei detriti solidi, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi, (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo ecc.), o di materiali trasportati ed altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati, con l'ausilio di idonee apparecchiature e/o tecniche;
- b) lavaggio della pavimentazione con sostanze non dannose per la pavimentazione stradale e per l'ambiente, conformi e nel rispetto delle normative di legge, nazionali e comunitarie e che comunque dovranno essere recuperati, trasportati e smaltiti a norma di legge;
- c) aspirazione di quanto risultante dal lavaggio incluse le sostanze utilizzate per la pulizia ed eventuale ulteriore lavaggio finale.

In base all'iter procedurale sopra delineato l'impresa concessionaria dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 "Norme in materia di tutela ambientale" e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra normativa emanata in materia nel corso di validità della concessione.

L'impresa concessionaria dovrà realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro in particolare del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 "Testo unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni.

Secondo quanto previsto dall'art. 37 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92), dal relativo Regolamento (D.P.R. n. 495/92) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008, "Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro" e successive modifiche e integrazioni.

La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 9.6.1995.

Art. 11 Formazione del personale dell'impresa concessionaria

Il personale operante dovrà ricevere, preventivamente, a cura dell'Impresa concessionaria, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione ed asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
- tecniche per la circolazione in sicurezza, cantieri su strade, sgombero tempestivo della sede stradale.

Art. 12 Caratteristiche dei veicoli in dotazione all'impresa concessionaria ed altri requisiti tecnici

L'impresa concessionaria dovrà garantire il servizio in questione senza oneri per il Comune, assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente con l'utilizzazione di veicoli appositamente allestiti in base alle specifiche esigenze operative, in proprietà dell'impresa concessionaria o in disponibilità attraverso apposito contratto di durata pari alla durata del servizio previsto nel presente capitolato, da dimostrarsi entro 15 giorni dall'affidamento del servizio.

L'impresa, per l'esecuzione degli interventi, dovrà essere nella disponibilità di almeno un mezzo idoneo e conforme alle prescrizioni previste dalla vigente normativa di legge che dovrà espressamente possedere le caratteristiche, accorgimenti tecnici e necessarie omologazioni per l'espletamento del servizio richiesto.

Il mezzo dovrà avere in dotazione materiale obbligatorio e specifico per il servizio e dovrà essere collaudato presso i competenti organi ed uffici ed omologato. Il veicolo dovrà essere munito di autopompe idonee alla pulizia ed al ripristino della sede stradale e dovranno essere fornite le copie delle carte di circolazione.

Tale mezzo, conforme alle prescrizioni previste dalla vigente normativa dovrà possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio sopra descritto, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione Comunale.

Il mezzo dovrà essere, altresì, dotato di un sistema di illuminazione del sito del sinistro, che possa essere attivato nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tale da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa.

Tutti i mezzi utilizzati dal Concessionario dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento e recare sugli sportelli il logo dell'impresa concessionaria.

Art.13 Obblighi in materia di tutela ambientale

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i.

Art.14. Tempi di intervento

Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie richieste dall'Amministrazione Comunale, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.

I tempi di intervento dovranno essere contenuti entro i 45 minuti, o nel tempo inferiore offerto in sede di gara, dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde appositamente attivato, salvo casi eccezionali di comprovata impossibilità.

L'Impresa concessionaria provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul luogo dell'intervento tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare la situazione "quo ante" ed eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma e corpo stradale.

**Art. 15. Criteri di aggiudicazione della concessione
e indicazione dei relativi punteggi**

La gara per la concessione del servizio in oggetto sarà aggiudicata analogamente al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per quanto applicabile, come metodo per l'individuazione del migliore contraente sotto il profilo "tecnico" e delle relative capacità. Si precisa che, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l'Amministrazione e che non prevede un importo a base d'asta da sottoporre a ribasso, il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto, secondo la sequenza indicata nella tabella sotto riportata.

Il punteggio minimo che la relazione tecnica dovrà raggiungere è di 51 punti, mentre il punteggio massimo è di 100 punti. Le offerte che totalizzano un punteggio inferiore ai 51 punti saranno automaticamente escluse, in quanto non idonee rispetto ai livelli tecnico-qualitativi richiesti. Nessun compenso spetta alle ditte concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà dell'Ente.

Ai fini della valutazione della **relazione tecnica**, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del servizio, il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale dei criteri di seguito indicati in ordine decrescente di importanza ai sensi del combinato disposto dell'art. 95 c.7 e dell'art.173 c.2 del Codice:

CRITERI	SOTTOCRITERI	SOTTOPUNTEGGI	PUNTEGGI
A)	ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AZIENDALE E MODALITA' OPERATIVE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO		MAX 40 PUNTI
	A1)	Struttura organizzativa impiegata nel servizio in affidamento e metodologie utilizzate	max 20 punti
	A2)	Strumentazione tecnologica ed informatica a supporto per la gestione delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti stradali, per la maggiore tutela dell'incolumità delle persone, per la sicurezza della strada e per il rispetto dell'ambiente	max 10 punti
	A3)	Strumentazioni ritenute essenziali e garantite nello svolgimento del servizio	max 5 punti
	A4)	materiali e misure oggettivamente valutabili e verificabili utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino	max 5 punti

B)	CARATTERISTICHE DEI MEZZI E DEI PRODOTTI UTILIZZATI PER L'ATTIVITA' DI RIPRISTINO POST SINISTRO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA ECOCOMPATIBILI LITA' E AL RISPETTO DELLA QUALITA' ECOLOGICA			MAX 40 PUNTI
	B1)	Caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione a particolari prestazioni nel rispetto dell'ambiente, mezzi e strumentazione utilizzati per il servizio	max 20 punti	
	B2)	procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni	max 10 punti	
	B3)	Elementi di sostenibilità ambientale derivanti dall'utilizzo di tecniche ecocompatibili per l'approvvigionamento, l'uso, lo smaltimento di materiali, prodotti, imballi, ecc-	max 10 punti	
C)	ELEMENTI AGGIUNTIVI E PREFERENZIALI			MAX 20 PUNTI
	C1)	elencazione di eventuali servizi aggiuntivi offerti all'amministrazione procedente, senza costo alcuno per la P.A. e per il cittadino	max 15 punti	
	C2)	Minor tempo di intervento offerto rispetto al tempo massimo di 45 minuti stabiliti negli atti di gara.	max 5 punti	

L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta tecnica avviene assegnando un coefficiente compreso tra zero ed uno, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta. Tali coefficienti vengono moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili e previsti per ogni parametro. La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all'offerta tecnica. Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni parametro sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico. Gli stessi ed il relativo coefficiente saranno utilizzati dalla Commissione per la valutazione del progetto tecnico:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Più che sufficiente	0,7
Sufficiente	0,6

Non completamente adeguato	0,5
Limitato	0,4
Molto limitato	0,3
Minimo	0,2
Appena valutabile	0,1
Non Valutabile	0

Le indicazioni fornite nell'offerta tecnico qualitativa integrano il presente capitolato.

L'offerta tecnica dovrà avvenire mediante presentazione di una relazione descrittiva, suddivisa per i punti A, B, C, composta da massimo 15 (quindici) facciate in A4, tipo carattere Arial, dimensione carattere 11, oltre alle schede tecniche. Dalla 15° facciata non verrà ulteriormente analizzata l'offerta.

La stazione appaltante potrà non addivenire all'aggiudicazione in argomento qualora nessuna offerta sia ritenuta idonea senza che ciò possa giustificare eccezioni, proteste o pretese da parte della Ditta stessa e potrà aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida purché ritenuta congrua e vantaggiosa.

L'Ente potrà non dar luogo ad alcuna aggiudicazione, ovvero sospendere l'aggiudicazione già intervenuta, per motivi di interesse pubblico che sarà debitamente comunicato alle ditte invitate, senza che gli operatori economici offerenti possano vantare richieste per danno emergente o lucro cessante.

Art. 16. Stipula del contratto

Il Contratto verrà stipulato nelle forme previste dal Codice dei Contratti.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante. In tal caso la Stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni. L'Appalto sarà affidato al concorrente che segue nella graduatoria, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti di completare i documenti e alle dichiarazioni presentate, ovvero di chiarirli nel rispetto della par condicio tra i concorrenti stessi.

Saranno a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto nonché relative alla stipulazione del contratto d'appalto.

Art. 17. Garanzie

La garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice verrà determinata sul valore della concessione relativo a tre anni.

Per la sottoscrizione del contratto il concessionario dovrà costituire garanzia definitiva per gli importi e nelle forme previste dall'art. 103 del Codice.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del servizio. In caso di inadempienza la cauzione sarà

reintegrata d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, prelevandone l'importo dal compenso per il servizio affidato.

Al termine del contratto la cauzione sarà svincolata, previa constatazione di completo adempimento del servizio aggiudicato e comunque dopo risolta ogni eccezione inerente e conseguente il capitolato. Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, l'Ente può, in qualunque momento e con la adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tal caso l'aggiudicatario rimane obbligato a reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

È inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, di trasmettere alla Stazione Appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Il concessionario dovrà, altresì, stipulare copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l'eventuale non corretta esecuzione degli interventi oggetto di concessione per un massimale non inferiore a € 5.000.000,00

Art. 18 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Al sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'affidatario del servizio assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto.

Art. 19 Obblighi verso il personale dipendente

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 20 Divieti

È fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:

- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il concessionario del servizio e le assicurazioni dei danneggiati;
- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza dei superiori divieti comporterà la risoluzione di diritto del contratto con

addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 21 Responsabilità

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati. Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Ente proprietario della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post - incidente.

Art. 22 Penali

Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente capitolato l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata, invitando la ditta ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente capitolato e a presentare, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni. Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte dell'Amministrazione Comunale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l'Amministrazione si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:

- in caso di prestazione non resa (mancato intervento sul luogo del sinistro) o resa in modo difforme da quello previsto nel contratto si applicherà una penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.500,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
- in caso di inottemperanza reiterata nel mancato intervento sul luogo del sinistro o nella difformità della prestazione rispetto a quanto previsto nel capitolato e nel contratto l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto.

Le penali saranno rimosse mediante incameramento della cauzione definitiva. La cauzione parzialmente o integralmente escussa dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato alla ditta mediante raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata con invito a reintegrare la cauzione stessa.

Qualora nel corso del servizio si verificassero gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 26, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

L'Amministrazione comunale riterrà il concessionario responsabile della corretta e puntuale esecuzione degli "Interventi di base per la sicurezza della circolazione" eseguiti dalle

strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente. La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. E' fatto sempre salvo il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento di eventuali, ulteriori danni e all'affidamento a terzi dell'esecuzione in danno dell'appaltatore. Per il pagamento delle penali, il risarcimento o l'esecuzione in danno di cui all'articolo successivo, l'Amministrazione comunale può rivalersi sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art.23 Esecuzione in danno

Qualora il concessionario ometta di eseguire l'intervento o gli interventi richiesti in tutto o in parte, l'Ente potrà incaricare un altro operatore economico, previa comunicazione al concessionario e addebiterà i costi e i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione comunale, dall'omessa esecuzione totale o parziale degli interventi.

Art. 24 Variazioni della ragione sociale

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione ecc..). L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

Art. 25 Accesso alla documentazione relativa all'intervento

Ai fini della massima trasparenza all'attività svolta, il concessionario accorderà al Comune, agli Organi di Polizia e alle Compagnie di assicurazione la possibilità di consultazione della propria banca dati, anche con modalità telematica, garantendo un accesso protetto da procedura di login e password, nel rispetto delle norme per la tutela della privacy dei soggetti coinvolti nelle operazioni (D.Lgs 196/2003).

Art. 26 - Risoluzione del contratto e recesso

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente o non siano eseguite secondo le modalità stabilite nel capitolato e nel contratto (art. 1456 c.c.);
- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal concessore del servizio mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano

gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio;

- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto o lo dia in subappalto.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il concessore del servizio è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice civile, nonché le disposizioni vigenti in materia.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa. La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13 il contratto di servizio potrà essere recesso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

Art. 27 Foro Componente

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si considerano applicabili le norme vigenti in materia. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, non componibili bonariamente, saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Barcellona P.G. con espressa rinuncia di deferimento ad arbitri.